



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 51 DEL 08/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA SOSTA SU VIA E. FERRARI IN CORRISPONDENZA DEL PERIMETRO DELLA SOCIETA' FRIGOTECNICA SAS DI INTRABUS SRL (CIV. 6).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via E. Ferrari, tratto laterale cieco ricompreso tra i civv. 2 e 6/A, è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Visto la richiesta, acquisita con prot. n. 46684 del 08/06/2024 e pervenuta dall'amministrazione della Frigotecnica sas di Intrabus srl, di interdizione della sosta veicolare sul tratto laterale di cui in premessa;

Precisato che la suindicata richiesta trova motivazione nei continui disagi (in qualche caso, dichiarato impedimento) riscontrati durante il transito di mezzi pesanti, prevalentemente autoarticolati, che necessitano di impegnare la via per accedere (ed uscire) al carraio della società avente sede al civ. 6;

Mezzi pesanti materialmente ostacolati, nelle fasi di transito e manovra in corrispondenza del carraio, dai veicoli in sosta libera presenti su entrambi i lati della carreggiata;

Visto l'informativa di giunta n. 153 del 17/12/2024 con la quale l'Amministrazione rinviava la decisione ad ulteriori approfondimenti con coinvolgimento delle altre parti interessate;

Visto l'informativa di giunta n. 28 del 25/03/2025, seguito della precedente;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. n. 285/1992 relativi articoli del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

Che su **entrambi i lati** del tratto laterale cieco di via E. Ferrari, **limitatamente alla parte antistante il perimetro della società Frigotecnica sas di Intrabus srl con sede al civ. 6**, sia istituito un **divieto di sosta permanente** con rimozione a carico degli inadempienti;

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.